



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

**Ministero della transizione ecologica**

Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

DG CRESS

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0021816 P-4.8.2.8  
del 03/08/2022



41476027

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "San Paolo" costituito da 10 aereogeneratori localizzato nel comune di San Paolo Civitate (FG), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla Renvico Italy s.r.l. Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato

*Sergio Fiorentino*



7796

# Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

ROMA, 08/07/2022, 01:13:00





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il parere n. 3389 dell'8 maggio 2020, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, si è espressa negativamente in merito al progetto;

VISTA la nota prot. n. 15347 del 19 maggio 2020, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. n. 21775-P del 21 luglio 2020, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto in esame, anche sulla base del parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, con nota prot. n. 9197 del 5 novembre 2019;

VISTO il parere n. 16 del 10 novembre 2020, con il quale la stessa Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e delle osservazioni al preavviso di rigetto formulate dal Proponente ai sensi del citato articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha ritenuto sussistenti le condizioni per procedere ad una nuova valutazione del progetto in argomento;

VISTO il parere n. 174 dell'8 novembre 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha espresso "*parere integrativo favorevole*", con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale del menzionato progetto, dando conto, tra l'altro, dei pareri negativi resi, rispettivamente, dalla regione Puglia, con delibera della Giunta regionale n. 156 del 30 gennaio 2019, nonché dal comune di San Paolo Civitate, con deliberazione commissariale n. 6 del 28 marzo 2018;

VISTA la nota prot. n. 19016 del 16 febbraio 2022, con la quale il medesimo Ministero della transizione ecologica ha trasmesso la documentazione necessaria per l'istruttoria concernente la suddetta istanza di attivazione della procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988;

VISTA la nota prot. n. 5488 del 23 febbraio 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 2 marzo 2022 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

VISTA la nota prot. n. 8163 del 2 marzo 2022, con la quale il Ministero della cultura ha inviato documentazione ed un contributo sintetico concernente il progetto in esame;

ATTESO che, in sede di riunione, i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

PRESO ATTO che, nel citato parere negativo del 21 luglio 2020 ed in sede di riunione istruttoria, il Ministero della cultura ha rappresentato che il progetto non rispetterebbe "le



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

regole di riproducibilità delle invarianti strutturali" di cui alla sezione B della Scheda d'ambito "Tavoliere", figura territoriale il "Mosaico di San Severo" (ove ricadono la maggior parte degli aerogeneratori) nonché della Scheda d'ambito "Monti Dauni", figura territoriale "La bassa valle del Fortore" (ove ricadono gli aerogeneratori T1 e T2) e che lo stesso progetto si porrebbe in contrasto con gli "obiettivi di qualità" e la "normativa d'uso" di cui alla sezione C delle citate Schede d'ambito individuate dal PPTR;

RILEVATO che, negli atti sopra citati ed in sede di riunione istruttoria, il Ministero della cultura ha rappresentato che il progetto in esame interferirebbe, inoltre, con aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere c) (corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) ed f) (Parco Naturale regionale Medio Fortore), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, il progetto si inserisce in un "comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica e caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale", caratterizzato anche dalla presenza di importanti percorsi viari antichi e, inoltre, che il tratto di connessione esterno interseca, per circa 530 metri, il "Regio Tratturo Aquila-Foggia" e, per circa 460 metri, il "Regio Braccio Nunziatella-Stignano", entrambi sottoposti a vincolo con D.M. 22 dicembre 1983;

ATTESO che, a giudizio del Ministero della cultura, all'interno dell'"Area Vasta di Indagine" (AVI), risultano 63 torri eoliche, oltre a 36 campi fotovoltaici e che la sovrapposizione delle torri in progetto - che superano i 240 metri di altezza - con quelle presenti produrrebbe un "effetto selva" non mitigabile;

RILEVATO che, a parere del Ministero della cultura il progetto in esame non è compatibile con il paesaggio di riferimento in quanto, insieme agli impianti eolici e fotovoltaici esistenti contribuirebbe a trasformare il territorio interessato da agricolo a "industriale", in contrasto con la vocazione delle aree interessate e con le previsioni del citato PPTR;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria del 2 marzo 2022, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica";



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

PRESO ATTO che lo Studio di Impatto Ambientale - SIA, richiamato nel citato parere della Commissione tecnica - VIA e VAS, ritiene verificata la compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione e con i vincoli vigenti ed, in particolare, con il PPTR e con il Regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia);

CONSIDERATO che il sito di intervento è costituito, per il 98%, da aree antropizzate ad uso agricolo, che le opere di progetto insistono esclusivamente su aree destinate a seminativo e che, a norma del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere collocati in zone classificate agricole;

RILEVATO che l'area di installazione degli aerogeneratori è esterna ad Aree Naturali Protette, Aree della Rete Natura 2000, Important Bird Areas - IBA, Oasi e, inoltre, che il Sito di Interesse Comunitario - SIC, più vicino all'impianto, denominato "Valle del Fortore e Lago di Occhito" dista circa 1 km dall'aerogeneratore più prossimo;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, in corrispondenza delle interferenze del cavidotto con i corsi d'acqua, i manufatti rurali e le formazioni arbustive coinvolte, l'attraversamento sarà realizzato mediante la tecnica della "trivellazione orizzontale controllata" (TOC), garantendo il puntuale ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che le aree interessate dalle opere di progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi della parte II del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né sono interessate da relativi provvedimenti *in itinere*, come confermato dal medesimo Ministero della cultura, fatta eccezione per i due *tratturi* interferiti dal tracciato del cavidotto, per i quali, tuttavia, si prevede il sottopassaggio mediante la citata tecnica TOC;

CONSIDERATO che il progetto in esame, valutato unitamente agli altri parchi eolici futuri, non incrementa l'interferenza nel paesaggio e non genera un "effetto selva", come riportato nel citato parere della Commissione tecnica - VIA e VAS e, inoltre, che la disposizione delle torri è stata progettata al fine di mitigare la percezione visiva, con il ricorso al mimetismo cromatico, con colori delle torri simili a quelli del paesaggio circostante;

CONSIDERATO infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti, occorre tener conto del fatto che nessuno degli aerogeneratori in esame ricade direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e che, come asserito nel parere della Commissione tecnica - VIA e VAS sopra citato, per il progetto in esame non emerge un quadro di particolare impatto, sia per gli effetti cumulativi e di "effetto selva" conseguenti alla realizzazione degli aerogeneratori, che per gli aspetti paesaggistici e naturalistici;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

## DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di San Paolo Civitate (FG), nelle località Pozzilli, Chiagnemamma, Cerro Comunale, Marana della Difensola - Quarantotto, Masseria Difensola, della potenza di 42 MW, e delle relative opere accessorie e di connessione ricadenti anche nel comune di Torremaggiore (FG), nelle località Fari e Rascitore, della Renvico Italy S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS nel parere n. 174 dell'8 novembre 2021, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, li **01** AGO. 2022

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**